

**L'AUTORIZZAZIONE *INAUDITA ALTERA PARTE*  
ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRATTI PENDENTI  
NEL CONCORDATO PREVENTIVO.**

(nota a Trib. Venezia 14 febbraio 2019)

di FILIPPO GREGGIO E MARCO GREGGIO

SOMMARIO: 1. Il decreto del Tribunale di Venezia. – 2. L'art. 169-*bis* l.f. - 3. La possibilità di sospendere il contratto *inaudita altera parte*. - 4. Considerazioni conclusive e prospettive alla luce del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

1. La possibilità di autorizzare con decreto emesso *inaudita altera parte* la sospensione di un contratto nella fase successiva al deposito del ricorso in bianco e precedente l'ammissione del debitore al beneficio del concordato preventivo, non è espressamente contemplata dall'art. 169-*bis* l.f..

In questa zona grigia, i cui confini sono rimessi all'interpretazione giurisprudenziale, si inserisce il recente decreto del Tribunale di Venezia, qui annotato, il quale ha risolto la questione in senso positivo: è possibile emettere il decreto di sospensione del contratto per la durata di 60 giorni, con la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in merito alla richiesta di autorizzazione allo scioglimento del medesimo contratto.

Nel caso affrontato dal Tribunale lagunare la società debitrice aveva presentato, contestualmente al piano di concordato, l'istanza per l'autorizzazione allo scioglimento di un contratto di leasing immobiliare *ex art. 169 bis* l.f., richiedendo ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 *bis* l.f. e 669 *sexies* c.p.c. l'autorizzazione *inaudita altera parte* alla sospensione di tale contratto, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per l'autorizzazione allo scioglimento. La richiesta si

basava sul fatto che il valore di mercato dell'immobile concesso in leasing (così come risultante da apposita perizia di stima) era di gran lunga inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei canoni pregressi non pagati, maggiorato del valore attuale dei canoni da maturare e del prezzo di riscatto dell'immobile; di talché tale contratto di leasing risultava antieconomico per la società e in ogni caso non più funzionale al piano concordatario. Parimenti, la debitrice rappresentava al Tribunale il proprio inadempimento al pagamento di alcuni canoni di leasing: pertanto sussisteva il concreto rischio che la concedente dichiarasse risolto il contratto, con conseguente applicazione della penale contrattuale che sarebbe gravata sulla massa dei creditori in prededuzione, in luogo dell'indennizzo *ex art. 169 bis l.f.* in chirografo (appostato nel piano concordatario tra i fondi rischi chirografari).

Pertanto, considerato che i provvedimenti di cui all'art. 169 *bis l.f.* hanno effetto dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente, la debitrice istante rilevava come qualora fosse stata fissata l'udienza di convocazione della società di *leasing* (o, in alternativa, un termine per il deposito di una memoria) al fine di garantire il contraddittorio, nelle more quest'ultima avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto, atteso l'inadempimento della ricorrente al pagamento di alcuni canoni.

Qualora si fosse verificato tale scenario, l'iniziativa assunta dalla debitrice ai sensi dell'art. 169 *bis l.f.* sarebbe risultata vanificata, con la probabile conseguenza di rendere inattuabile il piano e la proposta di concordato per effetto dell'aumento esponenziale della prededuzione gravante sulla massa dei creditori.

Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta formulata dalla società ricorrente, concedendo la sospensione *ex art. 169 bis l.f. inaudita altera parte* prima dell'instaurazione del contraddittorio, proprio alla luce degli interessi in gioco: *(i)* da un lato, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento da parte della società di leasing – che potrebbe intervenire a seguito della convocazione della stessa in udienza – avrebbe potuto determinare conseguenze irreversibili, ossia l'insorgenza di un credito in prededuzione, a scapito della massa creditoria; *(ii)* dall'altro lato la natura temporanea della sospensione, incidendo solo *provvisoriamente* sui diritti del terzo contraente, non pregiudicava concretamente le sue ragioni.

2. L'art. 169-*bis* l.f. è stato introdotto dal d.l. 27 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto sviluppo”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), onde tutelare la *par condicio creditorum*. Nella formulazione originaria faceva riferimento ai “contratti in corso di esecuzione”, attribuendo al debitore la facoltà di chiederne lo scioglimento alla data di presentazione del ricorso.

Con la novella introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132), tra l'altro, è stato aggiunto l'obbligo per il Tribunale/G.D. di “sentire l'altro contraente”, con il precetto che “lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente”.

Prima della novella del 2015, la dottrina e giurisprudenza si erano divise sulla possibilità di disporre la sospensione e/o lo scioglimento del contratto successivamente al deposito del ricorso c.d. “in bianco” e prima del deposito del ricorso per concordato c.d. “pieno”.

Una parte della giurisprudenza riteneva che in tale fase fosse ammissibile la sola *sospensione* dei contratti in corso di esecuzione, in quanto lo scioglimento comportava effetti definitivi ed irreversibili e quindi appariva incompatibile con la fase prenotativa, caratterizzata da provvisorietà e che poteva anche concludersi senza il deposito di alcuna proposta di concordato e/o con il deposito di un accordo *ex art. 182 bis* L.F. (istituto che non prevede lo scioglimento dei contratti).<sup>1</sup> Viceversa, era stato osservato che l'art. 169 *bis* l.f., nell'indicare il ricorso di cui all'art. 161 l.f., non portava alcuna distinzione fra la fattispecie di cui al primo comma (concordato “pieno”) e l'ipotesi prevista al sesto comma (concordato “in bianco”), con la conseguenza che il debitore potesse richiederne lo scioglimento (oltre che la sospensione) anche in presenza di concordato “in bianco”.<sup>2</sup> In tale ot-

---

<sup>1</sup> Cfr. Trib. Padova 7 gennaio 2014, *cit.*; Trib. Prato 8 agosto 2014, *cit.*; Trib. Treviso 18 luglio 2014, *cit.*; Trib. Vicenza 14 luglio 2014 e 25 giugno 2013, rispettivamente in *FallimentieSocietà.it* e *ilcaso.it*, *cit.*; Trib. Monza 6 giugno 2013, in *dejure.it*; Trib. Milano 10 luglio 2014, *cit.*; Trib. Milano 28 maggio 2014, *cit.*; Trib. Udine 22 agosto 2014, in *unijuris.it*.

<sup>2</sup> Cfr. Trib. Venezia 27 marzo 2014, in *ilcaso.it*, 10910; App. Genova 10 febbraio 2014, *cit.*; Trib. Genova 4 novembre 2013, *cit.*; Trib. Modena 7 aprile 2014 e 30 novembre 2012, in *ilcaso.it*, rispettivamente 10335 e 8196; Trib. Monza 16 gennaio 2013 e 21 gennaio 2013, in *ilcaso.it*, rispettivamente 8351 e 8530.

tica, ai fini dello scioglimento si riteneva sufficiente che l'imprenditore nella fase prenotativa rendesse noti gli elementi essenziali della proposta e del piano, rappresentando altresì l'incidenza e l'utilità che la richiesta di scioglimento avrebbe avuto ai fini della procedura concordataria, così da consentire al Tribunale una idonea valutazione degli interessi contrapposti e della coerenza della misura richiesta con gli obiettivi programmati.<sup>3</sup>

Gli interpreti inoltre si erano divisi riguardo il *dies a quo* dell'efficacia del provvedimento che disponeva lo scioglimento/sospensione del contratto, sostanzialmente in quattro opzioni interpretative: (i) il momento a partire dal quale la sospensione/scioglimento produceva effetto retroagiva alla data di pubblicazione del ricorso proposto dalla società debitrice (con la conseguente massima tutela del ceto creditorio);<sup>4</sup> (ii) gli effetti venivano ricondotti alla data di formulazione della istanza *ex art. 169 bis*, laddove proposta in un momento successivo alla presentazione del ricorso stesso;<sup>5</sup> (iii) la decorrenza degli effetti si sarebbe avuta dalla data di omologa del concordato (orientamento assolutamente minoritario)<sup>6</sup>; (iv) gli effetti decorrevano dalla comunicazione alla propria controparte contrattuale del provvedimento di autorizzazione alla sospensione/scioglimento. Tale ultima opzione, maggioritaria, faceva leva sul presupposto che la norma di cui all'art. 169 *bis* l.f. attribuiva al giudice il potere di autorizzare - e non di disporre direttamente - lo scioglimento dei contratti pendenti; pertanto l'autorizzazione del Tribunale avrebbe avuto soltanto l'effetto di rimuovere un limite all'esercizio del diritto potestativo riconosciuto alla società in concordato, essendo così necessario che l'istante, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice, manifestasse la propria volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale, anche implicitamente, attraverso la comunicazione del provvedimento autorizzativo.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Cfr. Trib. Rovigo 6 marzo 2014, in *ilcaso.it*, 10170; Trib. Piacenza 5 aprile 2013, in *ilcaso.it*, 8798; Trib. Busto Arsizio 24 luglio 2014, in *ilcaso.it*, 11008.

<sup>4</sup> Trib. Busto Arsizio 24 luglio 2014, in *ilcaso.it*.

<sup>5</sup> Trib. Terni 27 dicembre 2013; Trib. Vicenza 25 giugno 2013; Trib. Monza 27 novembre 2013; Trib. Padova 13 giugno 2014, tutte in *ilcaso.it*.

<sup>6</sup> Trib. Pistoia 23 gennaio 2014, in *ilcaso.it*.

<sup>7</sup> Cfr. App. Genova 10 febbraio 2014 e Trib. Venezia 27 marzo 2014 in *ilcaso.it*; Trib. Modena 7 aprile 2014 in *ilcaso.it* ("In mancanza della comunicazione alla controparte contrattuale della volontà di sciogliersi, ai sensi dell'articolo 169 *bis* L.F., dai contratti in corso di esecuzione, non sarà possibile applicare la disciplina di favore prevista dalla citata norma, la quale prevede la qualificazione

La modifica della norma avvenuta nel 2015 ha confermato l'interpretazione maggioritaria, espressamente indicando come lo scioglimento e la sospensione abbiano effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.<sup>8</sup>

La presentazione di un'istanza di scioglimento o di sospensione determina, quindi, l'apertura di un vero e proprio subprocedimento all'interno della procedura di concordato preventivo, laddove la produzione degli effetti del provvedimento di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione del contratto si avrà dal momento della notificazione di copia conforme all'originale di tale decreto al contraente *in bonis*, essendo rimessa all'esercizio del relativo diritto potestativo da parte del debitore istante.

---

come credito anteriore al concordato dell'indennizzo spettante al terzo contraente, con la conseguenza che potranno emergere passività da collocarsi in prededuzione idonee a pregiudicare la fattibilità della proposta di concordato"). In dottrina per tutti cfr. F.BENASSI, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo: il compito dell'imprenditore di dar forma alla proposta e la tutela del terzo contraente*, in *ilcaso.it*, 2014), precisa che "autorizzare il titolare di un rapporto contrattuale a compiere un determinato atto non significa sostituirsi a lui nel compimento di quell'atto, significa attribuirgli la facoltà di scegliere se avvalersi o meno del potere di compiere l'attività per la quale l'autorizzazione è stata chiesta ed ottenuta".

Contra alcune decisioni, le quali, accogliendo l'istanza proposta dall'imprenditore ai sensi dell'art. 169-bis l.f., si sono pronunciate dichiarando direttamente lo scioglimento dei rapporti e, in certi casi, ordinando al terzo contraente di riversare al debitore le somme che la normale prosecuzione del rapporto gli avrebbe consentito di incassare: cfr. Trib. Piacenza 8 giugno 2013 e Trib. Monza 27 novembre 2013, entrambe in *ilcaso.it*.

<sup>8</sup> Attenta giurisprudenza ha così precisato che in caso di richiesta di scioglimento del contratto prima del deposito del piano e della proposta, il debitore debba fornire elementi conoscitivi tali da consentire al tribunale di valutare l'incidenza economica del provvedimento richiesto sul piano concordatario, anche ai fini della comparazione dell'interesse della massa dei creditori con quello del c.d. contraente *in bonis*, oltre che effettuare una completa *disclosure* sulla tipologia di proposta che intenderebbe perseguire (liquidatoria o in continuità), al fine di poter consentire al tribunale stesso di vagliare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione dei contratti (v. fra tutti [Trib. Bolzano 5 aprile 2016](#), in *ilcaso.it*).

La questione era già stata affrontata prima della riforma dai Trib. Monza, 16 gennaio 2013 e Trib. Catanzaro, 23 gennaio 2013 entrambe in *ilcaso.it*. Contra [Trib. Roma 3 luglio 2015](#) e [Trib. Firenze 23 aprile 2015](#); più recentemente Trib. Milano, 9 marzo 2017 tutte in *ilcaso.it*. A favore della *sola* sospensione [Trib. Treviso 24 febbraio 2015](#) e [Trib. Ravenna 22 ottobre 2014](#) entrambe in *ilcaso.it*.

Precisando la norma l'obbligo di instaurazione del contraddittorio con il contraente *in bonis*, che deve essere "sentito" dal tribunale, è rimasta tuttavia indefinita la cornice applicativa di tale obbligo: l'audizione del debitore è necessaria soltanto per la richiesta di scioglimento del contratto pendente ovvero anche nel caso di richiesta di sospensione? È necessario il contraddittorio anche nel caso di richiesta di scioglimento con contestuale richiesta di sospensione del contratto nelle more necessarie per la comunicazione della data dell'udienza?

3. La risposta che fornisce alle suddette questioni il provvedimento del Tribunale di Venezia in commento si conforma ad altre pronunzie della giurisprudenza di merito, nelle quali è stata concessa *inaudita altera parte* l'autorizzazione alla sospensione del rapporto contrattuale pendente, posticipando ad un successivo momento l'audizione del terzo contraente (nell'ambito della stessa richiesta di conferma della sospensione ovvero di modifica in scioglimento).<sup>9</sup>

Peraltro la questione sulla necessità o meno della preventiva instaurazione del contraddittorio ai fini dell'emissione delle autorizzazioni allo scioglimento ed alla sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo era stata ampiamente dibattuta nella vigenza della precedente formulazione dell'art 169 *bis* l.f., che *non* conteneva una statuizione esplicita sul punto.<sup>10</sup>

A seguito della novella del 2015 è da ritenere che l'obbligo della preventiva audizione dell'altra parte contrattuale sussista *esclusivamente* nel caso in cui l'impresa debitrice abbia chiesto l'autorizzazione allo *scioglimento ex art. 169 bis* l.f., risultando invece *non necessario* nella fattispecie della *sospensione*, la quale pertanto può essere concessa anche *inaudita altera parte*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Cfr. Trib. di Padova del 18 ottobre 2018 e del 25 ottobre 2018, poi confermato con provvedimento del 22 novembre 2018, in *ilcaso.it*; Trib. di Rovigo del 9 agosto 2017, in *ilcaso.it*

<sup>10</sup> A favore della non obbligatorietà dell'audizione del terzo contraente: Trib. di Rovigo del 18 settembre 2014, in *ilcaso.it*; Corte d'Appello di Genova del 24 aprile 2014, in *unijuris.it*; Trib. di Ravenna 22 ottobre 2014, in *ilcaso.it*; *contra*: Corte d'Appello di Milano del 4 febbraio 2015, in *ilcaso.it*; Trib. di Prato del 8 agosto 2014, in *ilcaso.it*; Corte d'Appello di Venezia del 20 novembre 2013, in *ilcaso.it*.

<sup>11</sup> In tal senso si vedano: F.BENASSI, *Contratti pendenti nel concordato preventivo: natura cautelare e precaria della sospensione e audizione dell'altro contraente*, in *ilcaso.it*, 3.3.2016; ID, *Contratti pendenti nel concordato preventivo e*

Tale convinzione muove dalle seguenti argomentazioni<sup>12</sup>:

(i) la modifica legislativa dell'art. 169 *bis* l.f. ha riguardato il primo periodo della disposizione normativa, per effetto della quale è stato designato un procedimento semplificato per lo scioglimento che prevede l'obbligo di sentire l'altro contraente, mentre il secondo periodo, quello che regola la sospensione, non è stato oggetto di modifica;

(ii) la sospensione ha natura "precaria", temporanea, in quanto può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni prorogabili di ulteriori sessanta (quindi incide solo temporaneamente sugli interessi del terzo contraente); lo scioglimento, di contro, ha natura definitiva in quanto diretto ad incidere in modo irreversibile sugli interessi della parte contraente *in bonis*;

(iii) pertanto, data la natura temporanea della sospensione del contratto pendente, una volta ottenuta la relativa autorizzazione, nella successiva "fase" afferente lo scioglimento del contratto verrà recuperata la possibilità di decidere con le garanzie offerte dall'audizione dell'altro contraente (ed assumendo le necessarie informazioni), in sostanza con le garanzie offerte dal procedimento delineato dal primo periodo dell'art. 169 *bis* primo comma l.f.. Di conseguenza la mancata audizione dell'altro contraente nel caso di richiesta di sospensione trova (anche) giustificazione con il fatto che la decisione definitiva, ossia quella che incide in modo definitivo sul contratto, verrà comunque adottata con le modalità previste per lo scioglimento;

(iv) l'art. 23 del D.L. n. 83/2015 - che disciplina l'entrata in vigore delle modifiche apportate - prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni del 169-*bis* alle sole istanze di scioglimento presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e nulla dice delle istanze per ottenere l'autorizzazione alla

---

*audizione del terzo contraente nel nuovo art. 169-bis l.f.: prime riflessioni*, in *ilcaso.it*, 2 ottobre 2015; M.MARTINELLI, *L'art. 169 bis l.f. dopo la novella del d.l. 83/2015 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2015): the king is dead?*, in *ilcaso.it*, 20 ottobre 2015; L.VAROTTI, *Appunti veloci sulla riforma 2015 della legge fallimentare*, in *ilcaso.it*, 2015.

<sup>12</sup> Come già rilevato all'indomani delle modifiche all'art. 169 *bis* l.f.: F.BENASSI, *Contratti pendenti nel concordato preventivo e audizione del terzo contraente nel nuovo art. 169-bis l.f...*, cit.; ID, *Contratti pendenti nel concordato preventivo: natura cautelare e precaria della sospensione e audizione dell'altro contraente*, cit..

sospensione. Posto che il D.L. n. 83/2015 (non ha apportato al 169-*bis* soltanto la modifica relativa alla convocazione del contraente *in bonis*, ma) ha aggiunto anche l'ultimo periodo del primo comma (decorrenza degli effetti del provvedimento di scioglimento e di quello di sospensione), nonché l'ultimo periodo del secondo comma (predeuzione dei crediti per prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda *ex art.* 161 sesto comma l.f.) e l'intero quinto comma (scioglimento del contratto di locazione finanziaria), si ritiene che in questo modo il legislatore abbia inteso precisare che le uniche disposizioni che necessitano di una norma transitoria sono quelle introdotte in tema di *scioglimento*, e ciò in quanto le altre - sempre nelle intenzioni del legislatore - non dovrebbero avere portata innovativa, bensì *interpretativa* (e pertanto non richiedono alcuna regolamentazione di diritto transitorio).

Conseguentemente, è da ritenersi che solo le norme in tema di scioglimento dei contratti pendenti (in quanto prese in considerazione nella norma transitoria) hanno natura innovativa, mentre le altre riferite alla *sospensione* sono norme di *interpretazione autentica*.

Appare evidente che il legislatore ha ritenuto che gli effetti dello scioglimento (*ex art.* 169-*bis* l.f.) siano gli unici che debbano essere disciplinati (*a*) sia per quanto attiene alla necessità di stabilire il contraddittorio con l'altro contraente, (*b*) sia per quanto riguarda gli effetti che tale vicenda produce nell'ambito del rapporto tra i contraenti e, di riflesso, all'interno della vicenda concordataria.

**4.** Sulla scorta delle suddette considerazioni è possibile quindi concludere che la sospensione ha natura *cautelare* e *funzionale* allo scioglimento, rappresentando una sorta di strumento "ponte". È così possibile per il tribunale autorizzare la sospensione del contratto pendente *senza* la previa convocazione dell'altro contraente, anche mediante l'applicazione dell'art. 669-*sexies* c.p.c. e quindi con emissione del provvedimento autorizzativo *inaudita altera parte*.

Infatti, l'instaurazione del contraddittorio potrebbe recare grave pregiudizio alle ragioni della società istante, rendendo finanche vana l'iniziativa giudiziale assunta. E tale principio



all'evidenza postula un'attenta disamina della fattispecie concreta, con evidenziazione nell'istanza *ex art. 169-bis* l.f. delle motivazioni per ritenere necessaria l'adozione del provvedimento cautelare senza contraddittorio nell'ottica della tutela del ceto creditorio.

Va comunque osservato che tale possibilità è destinata a venire meno con l'entrata in vigore delle norme sul concordato preventivo contenute nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (15 agosto 2020). Infatti, il nuovo articolo 97 (rubricato "contratti pendenti"), prevede al comma primo che "il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione", precisando che "il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte".

L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato, mentre la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. In ogni caso, "la controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza" (comma quarto), avendo effetto la sospensione o lo scioglimento del contratto "dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore" (comma sesto).

Con la nuova disciplina conseguentemente *non* è possibile decidere sull'istanza di sospensione o di scioglimento senza che la stessa sia stata notificata alla controparte e che questa sia stata posta in condizione di interloquire, depositando in cancelleria la propria opposizione. Conclusione che viene ribadita anche dalla Relazione illustrativa al Codice.

La novella non può che destare qualche perplessità: nel nome della tutela del principio del contraddittorio (e della conseguente protezione del contraente *in bonis*) si rischia di creare un danno alla massa dei creditori della società debitrice, aggiungendo un'ulteriore criticità al proficuo utilizzo dello strumento del concordato preventivo, già reso di difficile applicazione dai precetti contenuti nell'art. 84 del Codice (ed in particolare nel secondo comma).



^18 C.P.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
SEZ. FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott.ssa Daniela Bruni           Presidente  
dott.ssa Gabriella Zanon       Giudice relatore ed estensore  
dott.ssa Martina Gasparini    Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Rilevato che:

*A* s.r.l. ha presentato in data 21.1.2019 il piano e la proposta di concordato formulando contestualmente l'istanza ex art.169 bis L.F. volta ad ottenere lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria immobiliare n           dell'           sottoscritto con           Leasing s.p.a., avente ad oggetto il godimento in locazione finanziaria da parte della società proponente di un immobile in           - nelle more della decisione del Tribunale in ordine all'ammissione alla procedura ed allo scioglimento del contratto in questione. *A* con istanza ex artt.169 bis L.F. e 669 sexies c.p.c., ne ha chiesto la sospensione *inaudita altera parte*;

il Tribunale, con decreto del 12.2.2019 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 14.2.2019, onerando l'istante della notifica alla controparte nel termine del 13.2.2019;

all'udienza fissata il patrocinio della ricorrente ha dichiarato di non avere provveduto alla notifica del decreto di fissazione d'udienza al fine di preservare le ragioni della propria assistita, si è richiamato al contenuto del ricorso ed ha insistito per l'adozione del decreto di sospensione *inaudita altera parte*;

Considerato che:



la ricorrente ha dedotto che il valore di mercato dell'immobile è di gran lunga inferiore rispetto all'importo complessivo di euro 6.706.071,56, dato dall'ammontare dei canoni di *leasing* rimasti impagati maggiorato del valore attuale dei canoni che matureranno e del prezzo di riscatto dell'immobile, sicché la prosecuzione del contratto di *leasing* risulterebbe antieconomica; a sostegno della richiesta di provvedere *inaudita altera parte* la ricorrente ha rappresentato di essere inadempiente al pagamento di alcuni canoni di *leasing* e che pertanto sussiste il concreto rischio che Leasing dichiararsi risolto il contratto per inadempimento, con conseguente applicazione della penale contrattuale (corrispondente al valore attuale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto) che graverebbe sulla massa dei creditori in prededuzione; il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole alla richiesta rilevando che la perizia di stima allegata al piano di concordato (doc. 10) evidenzia un valore di stima dell'immobile di euro 4.200.000,00 come attualmente locato e di euro 4.800.000,00 qualora libero, nettamente inferiore, quindi, al totale dovuto di euro 6.706.071,56 di canoni di *leasing* impagati, da pagare e per il riscatto finale; anch'egli ha rappresentato il rischio che la concedente dichiararsi risolto il contratto per inadempimento con applicazione della penale che graverebbe sulla massa dei creditori in prededuzione; Ritenuto che le ragioni per cui **A** ha richiesto ed insistito per la concessione del provvedimento di sospensione *inaudita altera parte* siano condivisibili; Ritenuto infatti che, nel caso di specie, la sospensione possa essere adottata prima dell'instaurazione del contraddittorio, considerati gli interessi in gioco: mentre la dichiarazione di risoluzione per inadempimento da parte di Leasing – che potrebbe intervenire proprio a seguito della convocazione della stessa in udienza – determinerebbe delle conseguenze irreversibili, ossia l'insorgenza di un credito in prededuzione, a scapito della massa creditoria, la natura temporanea del provvedimento richiesto, incidendo solo provvisoriamente sui diritti del terzo contraente, non pregiudica effettivamente le sue ragioni; visto l'art.169 bis L.F.

**P.Q.M.**



Autorizza *inaudita altera parte* la sospensione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. \_\_\_\_\_ sottoscritto con Leasing s.p.a. (già \_\_\_\_\_ Leasing s.p.a.) per la durata di 60 giorni con decorrenza ex art.169 bis L.F.;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.4.2019, ore 11.00, assegnando termine per la notifica a carico della ricorrente entro il 28.2.2019.

Venezia, li 14 febbraio 2019

Il Presidente